

[rif. normativo circolare Ag. Entrare num. 36/E/2013](#)

La circolare dell'Agenzia delle Entrate num. 36/E/2013 e la nota esplicativa dell'Agenzia del Territorio num. 31892 del 22/06/2012 precisa che **sussiste l'obbligo di rideterminare la rendita catastale e quindi di produrre un nuovo accatastamento aggiornato**

:

- *per installazioni fotovoltaiche poste su edifici e realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, qualora l'installazione dell'impianto incrementi il valore dell'immobile di almeno il 15%.*

- *per installazioni fotovoltaiche che hanno carattere di impianto autonomo che vanno accatastati nella categoria D/1 "opifici".*

Inoltre la circolare specifica che **non sussiste alcun obbligo** di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (*in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto*) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- *la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico **non è superiore a 3 kWp** per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;*

- *la potenza complessiva, espressa in kWp, non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari servite dall'impianto;*

- *impianto fotovoltaico installato a terra che **non occupa una superficie complessiva superiore a 150 m³***

.

Per maggiori informazioni potete contattarci al numero verde **800-910640**.

Il nostro ufficio tecnico affiliato è a vostra disposizione per determinare l'obbligatorietà ed assistervi eventualmente nelle procedure di accatastamento.

Accatastamento impianti fotovoltaici

Scritto da Administrator

Sabato 07 Luglio 2007 10:54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Gennaio 2016 17:56
